



Gruppo  
Professione  
Energia

GRUPPO  
PROFESSIONE ENERGIA

# AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COMUNITA' DELL'ENERGIA

## LEGISLATIVE REFERENCE DATA BASE



European  
Commission

**Clean energy** for all Europeans



Short paper  
Maggio 2019

Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.

[www.gpenergia.biz](http://www.gpenergia.biz)

[pezzaglia@gpenergia.biz](mailto:pezzaglia@gpenergia.biz)

Tel. +39.347.5456165



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito [www.enusyst.eu](http://www.enusyst.eu) (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.*

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

## AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COMUNITA' DELL'ENERGIA LEGISLATIVE REFERENCE DATA BASE

### 1. Oggetto e finalità

Con il presente documento si intende dare un contributo di carattere pratico all'attuale percorso di elaborazione normativa in materia di autoconsumo collettivo e comunità dell'energia. Sebbene relativamente a tali modelli si moltiplichino proposte applicative di ogni sorta, un'effettiva attuazione dei principi contenuti nelle direttive potrà avvenire solo sulla base di una gradualità applicativa che tenga in debito conto dell'attuale architettura del mercato e del sistema di settlement, senza trascurare il ruolo attivo delle reti elettriche già presenti nel territorio.

Per tali ragioni, dopo un breve richiamo delle definizioni indicate dalle normative europee, il presente documento rimanda a normative effettivamente adottate in materia di autoconsumo collettivo e comunità dell'energia in vari paesi europei.

Ciò non toglie che nuovi modelli possano essere studiati, tuttavia l'analisi e lo studio di attuazioni effettive di carattere generale (e non sperimentale) si ritiene possano rappresentare il più valido punto di partenza.

Il presente documento rappresenta una prima versione di carattere non esaustivo e potrà essere successivamente integrato anche sulla base di eventuali contributi esterni. Al fine della piena comprensione del presente documento si ipotizza che il lettore sia già a conoscenza delle nozioni di base sui sistemi energetici di utenza. Per ogni approfondimento in tal senso è possibile consultare il testo scaricabile al seguente link [www.enusyst.eu](http://www.enusyst.eu) o contattare Gruppo Professione Energia.

### 2. Le principali definizioni

Già in precedenti studi è stata affrontata la questione definitoria dei sistemi energetici di utenza alla luce delle nuove direttive europee<sup>1</sup>. Per semplicità di trattazione vengono qui di seguito richiamate le definizioni rilevanti sul tema dell'autoconsumo introdotte dalla Direttiva (UE) 2001/2018 e quelle in corso di elaborazione nell'ambito della revisione della Direttiva 2009/72/CE.

**Autoconsumatore di energia rinnovabile:** un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale<sup>2</sup>.

**Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:** gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) [definizione di autocosumatore] e si trovano nello stesso edificio o condominio<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> [http://www.enusyst.eu/documents/Definizioni\\_sistemi\\_di\\_utenza.pdf](http://www.enusyst.eu/documents/Definizioni_sistemi_di_utenza.pdf)

<sup>2</sup> Art. 2, punto 14) della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>3</sup> Art. 2, punto 15) della Direttiva (UE) 2001/2018

**Comunità di energia rinnovabile:** soggetto giuridico<sup>4</sup>:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

**Comunità energetica dei cittadini**<sup>5</sup>: una persona giuridica fondata sulla partecipazione volontaria e aperta, effettivamente controllata da azionisti o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese il cui scopo principale è offrire ai suoi soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari. Una comunità energetica dei cittadini può partecipare alla generazione, ivi inclusa la generazione di energia da fonti rinnovabili, distribuzione e fornitura di energia elettrica, al suo consumo, all'aggregazione, a servizi di stoccaggio dell'energia o di efficienza energetica, a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi azionisti o soci.

**Sistema di distribuzione chiuso**<sup>6</sup> un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure

b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

---

<sup>4</sup> Articolo 2, punto 16) della direttiva (UE) 2001/2018

<sup>5</sup> Definizione non ancora ufficiale

<sup>6</sup> Definizione non ancora ufficiale, ma in pratica identica a quella di cui all'art. 28 della Direttiva 2009/72/CE

### 3. Reference legislative data base

## Spagna

Il 6 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato il Regio Decreto 244/2019, del 5 aprile, che regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche dell'autoconsumo di energia elettrica, il che implica una profonda riforma dell'autoconsumo in Spagna.

[https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089)

## Francia

Con la Ordonnance n° 2016-1019 del 27 Luglio 2016 è stato riformato il sistema dell'autoconsumo introducendo anche il concetto di autoconsumo collettivo.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938257&categorieLien=id>

A ciò, dopo un ampio processo di consultazione la Commissione de Regulation de l'Energie ha adottato una delibera recante la regolamentazione delle tariffe di rete per l'autoconsumo collettivo.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037257966&categorieLien=id>

[https://www.legifrance.gouv.fr/jo\\_pdf.do?id=JORFTEXT000037257966](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037257966)

## Grecia

La nuova legge 4513 è stata votata dal Parlamento greco e pubblicata il 23 gennaio 2018. I cittadini, i comuni e le piccole e medie imprese locali sono incoraggiati a partecipare direttamente ai progetti energetici, dando priorità alle fonti di energia rinnovabile.

[https://www.kodiko.gr/nomologia/document\\_navigation/341480/nomos-4513-2018](https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/341480/nomos-4513-2018)

## Germania

Nel luglio 2017 è stato introdotto dal governo tedesco con un quadro di promozione del modello di condivisione energetica a livello condominiale.

<https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/renewable-energy-sources-act-2017.pdf?blob=publicationFile&v=3>

## Austria

Dal 2017 in Austria è possibile attuare un modello di condivisione energetica a livello condominiale.

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007045>

## Svizzera

Nel gennaio 2018 la Svizzera ha introdotto un quadro normativo innovativo per l'autoconsumo collettivo che potrebbe essere applicato a qualsiasi tecnologia energetica distribuita.

Ref. Swiss Energy Act (Energiegesetz, EnG) Art. 16/17